

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELCOMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

ART. 1 (Oggetto)

I rappresentanti del Comune possono essere Consiglieri Comunali, se e come consentito dalle vigenti disposizioni di Legge, o scelti tra cittadini eleggibili alla carica di Consigliere comunale in conformità alle previsioni degli Statuti e o dei regolamenti degli enti, aziende ed istituzioni presso i quali eserciteranno le funzioni.

Inoltre, i predetti rappresentanti devono:

- possedere, in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire, una adeguata competenza, per studi o esperienza, desumibile dal curriculum vitae;
- non avere conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all'incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte;
- non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado incluso con il Sindaco e gli Assessori e fino al secondo grado incluso con i consiglieri comunali;
- non avere incarichi o consulenze presso l'Ente per il quale è disposta la nomina;
- non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità o di inconferibilità alla nomina previste dal Decreto Legislativo 08/04/2013, n.39 e s. m. ed i.;
- non trovarsi in nessuna delle cause previste dall' art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296¹ e dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168², "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- non avere lite pendente con l'Ente, l'Azienda o l'Istituzione;
- non esercitare nel medesimo ambito territoriale, attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali l'Ente, l'Azienda o l'Istituzione agisce limitatamente alle ipotesi di dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento;
- non essere amministratore di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo o di società per le quali sussista l'esistenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni.

¹ Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

² Art. 8 1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti. 2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale. 3. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società 5. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 3, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale 9. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi precedenti si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I presenti indirizzi valgono in relazione ad Enti, aziende ed istituzioni, sia pubbliche che private nonché per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio comunale.

ART. 2 (Limiti alle nomine)

Ove non sia diversamente richiesto da esigenze di continuità aziendale, collegate allo sviluppo ed attuazione dei piani industriali, non possono essere nominati o designati Amministratori coloro che abbiano ricoperto i medesimi incarichi, o incarichi analoghi, negli stessi enti, istituzioni o aziende per due mandati consecutivi. Gli Statuti e le disposizioni regolamentari degli enti interessati devono adeguarsi al presente principio.

ART. 3 (Competenza richiesta)

Qualora la nomina o la designazione riguardi settori ove sia richiesta una specifica competenza, deve provvedersi alla scelta di persone di provata esperienza tecnica e professionale.

A tal fine il Sindaco terrà conto del titolo specifico di studio posseduto e delle esperienze di lavoro acquisite, nonché di quelle maturate in incarichi precedenti pure non analoghi, o maturate in analoghi incarichi in tempi precedenti il quinquennio.

Al fine della valutazione di cui sopra, il Sindaco avrà precedentemente richiesto un curriculum che indichi i titoli di studio e che illustri le esperienze professionali.

ART. 4 (Pari opportunità)

Per tutte le nomine e le designazioni si applica il principio della pari opportunità, anche di genere, e perciò si dovrà tendere ad una rappresentanza paritaria dei sessi.

ART. 5 (Presentazione candidature)

Al fine di consentire alle Associazioni, alle Consulte ed in generale alle forze rappresentative della società civile di presentare candidature, si procederà, previa diffusione di appositi comunicati diretti alla stampa locale ed alle emittenti locali, all'affissione all'Albo Pretorio di apposito invito con determinazione di un termine di almeno dieci giorni liberi per la presentazione delle candidature.

Non si fa luogo alla procedura di cui al comma precedente allorché il Sindaco debba provvedere alla nomina dei rappresentanti in Enti che, per statuto dell'Ente medesimo, debbano avere la qualità di Consigliere Comunale, se consentito dalle vigenti disposizioni e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013 e s. m. ed i..

Le candidature dovranno essere accompagnate da un "curriculum vitae" che illustrerà in particolare le esperienze lavorative/professionali.

Durante il termine indicato nell'invito, presso l'Ufficio Protocollo, saranno a disposizione delle Associazioni, delle Consulte e delle forze rappresentative della società civile copie dei criteri approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 6 (Nomine di competenza della minoranza)

Il Sindaco, nel caso in cui sia prevista per legge, regolamento o statuto dell'ente, azienda, o istituzione, la rappresentanza delle minoranze, prima di procedere alle nomine o alle

designazioni di cui trattasi, invita i Capigruppo consiliari di minoranza a designare, se possibile congiuntamente, e per iscritto, il candidato o i candidati aventi i requisiti di cui ai precedenti articoli. Nel caso di designazione disgiunta, la scelta sarà effettuata dal Sindaco.

I Capigruppo sono comunque tenuti ad allegare alle indicazioni un curriculum che illustri i titoli di studio e le esperienze professionali, e non, acquisite.

Le designazioni devono pervenire entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di mancata comunicazione della designazione entro il termine predetto, il Sindaco provvederà autonomamente nel rispetto dei presenti indirizzi.

ART. 7 (Atto di nomina)

Il decreto di nomina o di designazione deve essere notificato all'interessato, firmato per accettazione, comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, affisso all' Albo Pretorio per la durata di quindici giorni e trasmesso agli Enti, Istituzioni ed Aziende cui si riferisce.

ART. 8 (Revoca)

Il sindaco può, con provvedimento scritto e debitamente motivato, da notificarsi all'interessato, procedere alla revoca dei rappresentanti del Comune, presso Enti, Aziende ed Istituzioni qualora:

a - venga accertata l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive negli organi presso cui sono stati nominati, salvo quanto diversamente stabilito dagli Statuti e Regolamenti degli Enti, Aziende ed Istituzioni;

b - venga rilevata la mancanza di conformità delle scelte operate dal rappresentante con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, sentiti i Capi Gruppo della minoranza, allorché trattasi di rappresentanti designati dalla minoranza stessa;

c - quando il nominato mette in atto comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio e gli indirizzi di Governo del Comune;

d - per gravi irregolarità o per inefficienza e pregiudizio degli interessi del Comune e/ o dell'Ente;

e - quando vengono meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi o quando sopraggiungono motivi di incompatibilità ed inconferibilità o conflitto d'interesse, ai sensi delle vigenti disposizioni;

e - quando, successivamente alla nomina, venga comunque meno il rapporto fiduciario tra il rappresentante e il Sindaco o la parte consiliare rappresentata, su istanza di quest'ultima;

Il provvedimento di revoca (da trasmettere all'interessato e all'Ente di riferimento) decorre dal decimo giorno successivo alla notifica o alla comunicazione formale effettuata tramite posta elettronica certificata all'interessato.

Il provvedimento di revoca deve essere comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, unitamente al provvedimento di surroga che dovrà essere adottato entro venti giorni dal verificarsi della revoca e nel rispetto delle modalità di cui agli articoli precedenti.

ART. 9 (Decadenza)

Compete pure al Sindaco la pronuncia di decadenza nei confronti di un rappresentante

nei cui confronti risulti una situazione di incompatibilità o incapacità prevista dalla legge, dallo Statuto comunale e regolamenti, o dagli Statuti o regolamenti degli enti, aziende ed istituzioni nei cui organi i rappresentanti figurano come componente.

ART. 10 (Surroga)

In caso di morte, dimissioni, decadenza, per il verificarsi di situazioni di incompatibilità od incapacità previste dalla legge o regolamenti, dallo Statuto comunale, dagli Statuti e Regolamenti degli enti, aziende ed istituzioni interessati, il Sindaco, nel rispetto degli indirizzi di cui agli articoli precedenti, provvede, nei termini più solleciti possibile e, comunque, entro venti giorni dal verificarsi degli eventi di cui trattasi, alla surroga, nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti articoli.

ART. 11 (Dimissioni)

Le dimissioni producono effetto decorsi dieci giorni dalla data di notifica o dalla formale comunicazione effettuata tramite posta elettronica certificata.

La comunicazione della decadenza produce effetto, salvo diverse indicazioni della Legge, statuto o regolamento, dal giorno della formale comunicazione, effettuata tramite notifica o posta elettronica certificata.

Art. 12 (Rinvii)

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo dei presenti indirizzi, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente atto.